

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6203

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARETTA, TAGLIABUE, ARTIOLI, BENEVELLI, ARMELLIN, VOLPONI, RENZULLI, BERNASCONI, POGGIOLINI, BASSI MONTANARI, GRAMAGLIA, COLOMBINI, FRONZA CREPAZ, PERANI, DEL DONNO, BRUNETTO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, SANNA, D'AMATO CARLO

Presentata il 17 dicembre 1991

Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216, concernente primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel luglio 1991 è stata approvata la legge 19 luglio 1991, n. 216, che prevede interventi a favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

Tale legge nasce da uno stato di forte preoccupazione per la situazione di difficoltà in cui versano moltissimi minori, così come risulta dagli studi del Ministero di grazia e giustizia e dalle indagini appositamente svolte dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Commissione antimafia.

In sede di prima applicazione della legge sia la Presidenza del Consiglio dei

ministri sia il Ministero di grazia e giustizia si sono trovati in uno stato di forte difficoltà, perché a fronte dei 35 miliardi disponibili per il 1991 (25 per la Presidenza del Consiglio e 10 per il Ministero di grazia e giustizia) le richieste pervenute assommano ad alcune centinaia di miliardi. Ciò a dimostrazione di una reale esigenza e di un mutamento di cultura che fa della prevenzione momento determinante nei confronti dei minori.

I progetti per i quali è stato chiesto il finanziamento, molti dei quali di buona qualità, anche perché derivanti da studi già sviluppati in modo approfondito, ri-

guardano zone a particolare rischio e, quindi, sarebbero stati meritevoli di sostegno economico da parte dello Stato.

Proprio in considerazione di quanto sopra, in sede di predisposizione della legge finanziaria 1992, sono state inserite due prenotazioni di bilancio (pari a lire 10 miliardi per la Presidenza del Consiglio e lire 10 miliardi per il Ministero di grazia e giustizia), che, pur certamente

senza risolvere in radice il problema di un idoneo finanziamento delle iniziative a favore dei minori a rischio, offrirebbero — in sede di applicazione della legge per il 1992 — una risposta più ampia almeno ai bisogni più urgenti di una fascia tanto delicata della popolazione.

Per questi motivi si rende urgente l'approvazione della proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è aumentato di 10 miliardi di lire per gli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994.

ART. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991 è incrementata di 10 miliardi di lire per gli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994.

ART. 3.

Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.